

CIRCOLARE n. 11 del 19 gennaio 2024

Prot. n. 29 FF/mr

OGGETTO: Circolare INPS n. 109 del 27 dicembre 2023 - Indennità *una tantum* per lavoratori a tempo parziale ciclico

Indennità *una tantum* per l'anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico:

- per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l'indennità *una tantum* 2022 nell'anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell'indennità NASpl, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022.

Indennità *una tantum* per l'anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico:

- per essere beneficiari dell'indennità, il lavoratore deve fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. Per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane;
- il lavoratore è da intendersi percettore di NASpl anche nell'ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità *una tantum* – sia titolare della prestazione NASpl ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell'ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l'assicurato è percettore dell'indennità di malattia o maternità;
- l'indennità *una tantum* è incompatibile con erogazioni di natura pensionistica, nonché con l'APE sociale. L'indennità in argomento è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità;
- la misura, erogata da parte dell'INPS, non concorre alla formazione del reddito e, per il periodo di fruizione della stessa, non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Con la circolare in esame, l'INPS fornisce chiarimenti riguardo l'indennità *una tantum* a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico. Tale indennità, si ricorda, è stata disposta sia per l'anno 2022, da parte dell'art. 2-bis del D. L. n. 50/2022 (Circolare FIPE n. 82/2022), che per l'anno 2023, mediante l'art. 18, comma 2, del D. L. n. 145/2023.

Scopri la **GIORNATA DELLA RISTORAZIONE** Per la Cultura della Ospitalità italiana | 18 maggio 2024

www.giornatadellaristorazione.com

Indennità *una tantum* per l'anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

L'art. 2-bis del D. L. n. 50/2022 prevede quali requisiti di accesso che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico, che non sia percettore della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpl) e, infine, che non sia titolare di un trattamento pensionistico diretto.

Con specifico riferimento alla sussistenza dei suddetti requisiti, l'INPS evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l'indennità *una tantum* 2022 nell'anno 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell'indennità NASpl, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella citata circolare INPS n. 115/2022.

Indennità *una tantum* per l'anno 2023 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico

La disposizione di cui al citato comma 2 dell'art. 18 del D. L. n. 145/2023, ha previsto che l'indennità in argomento fosse riconosciuta ai lavoratori dipendenti di aziende private che siano stati titolari nell'anno 2022 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, ai fini dell'accesso a tale indennità *una tantum*, il requisito di cui sopra si intende soddisfatto qualora il lavoratore, nell'alternanza dei periodi di lavoro e non lavoro riferiti alla titolarità del contratto di lavoro nell'anno 2022, possa fare valere un periodo continuativo di non lavoro di almeno un mese e nel complesso un periodo di non lavoro non inferiore a sette settimane e non superiore a venti settimane. L'INPS precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a quattro settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l'accredito è espresso in giornate).

Inoltre, il richiamato art. 18, comma 2, prevede, quale ulteriore requisito di accesso all'indennità, che il lavoratore, alla data di presentazione della domanda, non sia né titolare di altro rapporto di lavoro dipendente, diverso da quello a tempo parziale ciclico, né percettore della NASpl. Con specifico riferimento a tale ultimo requisito, l'Istituto evidenzia che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpl anche nell'ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità *una tantum*, sia titolare della prestazione NASpl ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché nell'ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l'assicurato è percettore dell'indennità di malattia o maternità.


Inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità in esame, il lavoratore non deve essere titolare di un trattamento pensionistico diretto al momento della presentazione della domanda. La misura, pertanto, è incompatibile con le pensioni dirette a carico, anche pro-quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l'AGO, della Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, degli Enti di previdenza di diritto privato di cui al D. Lgs. n. 509/1994, e al D. Lgs. n. 103/1996, nonché con l'APE sociale. L'indennità *una tantum* è, invece, cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità, di cui alla L. n. 222/1984.

Il contributo in analisi, per l'anno 2023, può essere riconosciuto una sola volta a ciascun avente diritto ed è erogato dall'INPS a domanda; inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per il periodo di fruizione della stessa non è riconosciuto l'accredito di alcuna contribuzione figurativa.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate	Collegamenti	Parole chiave
Circolare FIPE n. 82/2022 Circolare FIPE n. 69/2023	https://www.inps.it/	Indennità <i>una tantum</i> ; lavoro parziale